



Aosta, 14/02/2025 e Prot. n. 2801, Rep. n. 10/2025

CONSIGLIO DELL'UNIVERSITÀ

DELIBERAZIONE ADOTTATA NELLA SEDUTA DEL 14 febbraio 2025

Partecipano alla trattazione della seguente deliberazione:

12/03 - Prime determinazioni in merito al regime delle autorizzazioni per gli incarichi extra istituzionali dei Professori e dei Ricercatori dell'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste.

Nominativo	Ruolo	F	C	A	As	Nc
Renzo Testolin	Presidente	X				
Manuela Ceretta	Rettrice	X				
Lucia Ravagli Ceroni	Direttore Generale	X				
Gianmario Raimondi	Rappresentante dei Professori di ruolo				X	
Roberto Franzé	Rappresentante dei Ricercatori	X				
Jacopo Scali	Rappresentante degli studenti				X	
Matteo Ganis	Rappresentante del personale tecnico - amministrativo	X				
Jean-Pierre Guichardaz	Assessore ai Beni e attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali	X				
Gianni Nuti	Sindaco della città di Aosta				X	
Alex Micheletto	Presidente del CELVA	X				
Alessio Pontillo	Rappresentante del Ministero dell'Università e della Ricerca	X				
Rosanna Gorris	Membro nominato dalla Giunta regionale	X				
Gilles Gressani	Membro nominato dalla Giunta regionale				X	
Michele Freppaz	Membro nominato dalla Giunta regionale	X				

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) - (Nc - Non convocato)



Il Consiglio dell'Università

- visto lo Statuto di Ateneo, nel testo vigente, ed in particolare l'articolo 11, comma 2, lettera g), il quale, tra le competenze del Consiglio dell'Università, prevede che il predetto organo definisca il trattamento giuridico-economico del personale docente;
- visto il Codice etico di Ateneo, nel testo vigente;
- vista la Costituzione della Repubblica italiana, nel testo vigente, ed in particolare l'articolo 98, comma 1, il quale dispone che *"i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione"*;
- visto il Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, concernente l'approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, nel testo vigente;
- visto il Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante *"Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato"*, nel testo vigente, ed in particolare gli articoli 60 e seguenti, concernenti l'incompatibilità ed il cumulo di impieghi;
- visto il Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, recante *"Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica"*, nel testo vigente, ed in particolare gli articoli 11 e seguenti, concernenti, tra l'altro, il regime di impegno, le aspettative dei docenti nonché la disciplina dell'inosservanza del regime delle incompatibilità;
- vista la Legge 09 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nel testo vigente;
- vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*, nel testo vigente;
- vista la Legge 02 luglio 1991, n. 243, concernente le Università non statali legalmente riconosciute, nel testo vigente;
- visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"*, nel testo vigente;
- visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*, nel testo vigente, ed in particolare l'articolo 53, denominato *"Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi"* il quale disciplina la materia delle attività extra-istituzionali dei dipendenti pubblici;
- vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, concernente *"Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento,*



nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”, nel testo vigente, ed in particolare:

- *l'articolo 6, comma 10, il quale prevede che “I professori e i ricercatori a tempo pieno, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali, possono svolgere liberamente, anche con retribuzione, attività di valutazione e di referaggio, lezioni e seminari di carattere occasionale, attività di collaborazione scientifica e di consulenza, attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché attività pubblicitiche ed editoriali. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono altresì svolgere, previa autorizzazione del rettore, funzioni didattiche e di ricerca, nonché compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l'università di appartenenza, a condizione comunque che l'attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'università di appartenenza”, e il comma 10-bis, il quale prevede che “I professori e i ricercatori a tempo pieno possono altresì assumere, previa autorizzazione del rettore, incarichi senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici o privati anche a scopo di lucro, purché siano svolti in regime di indipendenza, non comportino l'assunzione di poteri esecutivi individuali, non determinino situazioni di conflitto di interesse con l'università di appartenenza e comunque non comportino detrimento per le attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'università di appartenenza”;*
- *l'articolo 6, comma 12, il quale prevede che “I professori e i ricercatori a tempo definito possono svolgere attività libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative, purché non determinino situazioni di conflitto di interesse rispetto all'ateneo di appartenenza. La condizione di professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio di cariche accademiche. Gli statuti di ateneo disciplinano il regime della predetta incompatibilità. Possono altresì svolgere, anche con rapporto di lavoro subordinato, attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri, previa autorizzazione del rettore che valuta la compatibilità con l'adempimento degli obblighi istituzionali”;*
- *vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190, concernente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, nel testo vigente;*
- *visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, nel testo vigente;*
- *visto il Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, rubricato “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”, nel testo vigente;*



- visto il Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, rubricato *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*, nel testo vigente;
- richiamato l’Atto di indirizzo della Ministra Sen. Valeria Fedeli, adottato il 14 maggio 2018, avente ad oggetto l’aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione – Sezione Università, approvato con delibera ANAC n. 1208, del 22 novembre 2017;
- richiamata la deliberazione del Consiglio dell’Università n. 1, del 28 gennaio 2025, concernente l’approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste (P.I.A.O.) per il triennio 2025-2027, il quale di fatto assorbe il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza (P.T.P.C.T.) 2025-2027;
- dato atto che, nell’ambito del Piano Integrato di Attività e Organizzazione dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste (P.I.A.O.), sopra richiamato, tra le misure e le attività da porre in essere, è prevista l’adozione del Regolamento di Ateneo per lo svolgimento di incarichi esterni da parte del personale docente universitario, in linea con quanto previsto dalla delibera ANAC sopra richiamata nonché dall’Atto di indirizzo del MIUR sopra citato;
- atteso che, al momento, non risulta ancora concluso il procedimento volto all’approvazione del Regolamento in materia di incarichi extra-istituzionali dei professori e dei ricercatori dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, essendo ancora all’esame dei competenti Organi di Ateneo;
- dato atto che, attualmente, la materia degli incarichi extra-istituzionali dei professori e dei ricercatori dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste è disciplinata da apposite deliberazioni del Consiglio dell’Università che hanno recepito le suddette disposizioni normative, nelle more dell’adozione di apposita regolamentazione di Ateneo, delineando i principali adempimenti da porre in essere in capo al personale docente ed in particolare:
 - la deliberazione del Consiglio dell’Università n. 18, del 04 marzo 2013, nell’ambito della quale è stato, tra l’altro, stabilito che l’articolo 1, comma 42, della Legge n. 190/2012, nella parte in cui modifica l’articolo 53 del D.lgs. n. 165/2001, si applica all’Università della Valle d’Aosta per gli incarichi conferiti o autorizzati al proprio personale docente;
 - la deliberazione del Consiglio dell’Università n. 52, del 30 giugno 2014, nell’ambito della quale sono state approvate le indicazioni di cui alla nota a firma congiunta Rettore/Direttore generale, prot. n. 1051-G/02, del 06 febbraio 2014, concernente *“Incarichi extra-istituzionali -*



art. 53 D.lgs. n. 165/2001 - Modifiche introdotte dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125”;

- la deliberazione del Consiglio dell'Università n. 68, del 25 luglio 2014, concernente le ulteriori determinazioni in merito al regime delle autorizzazioni di cui all'articolo 53 del D.lgs. n. 165/2001;
- acclarato, alla luce delle sentenze sia della Corte costituzionale (da ultimo sentenza n. 3 dell'08 gennaio 2024) sia della consolidata giurisprudenza amministrativa e contabile, che il comma 10, dell'articolo 6 della Legge n. 240 del 2010, in quanto *lex specialis* per il regime delle incompatibilità dei docenti e dei ricercatori universitari, deroga alle previsioni generali di cui all'articolo 53 del D.lgs. n. 165 del 2001 e, in particolare, alla lettera f - bis) del comma 6, che esclude dalla preventiva autorizzazione le prestazioni di docenza e di ricerca scientifica;
 - atteso, quindi, che, mentre le “attività di collaborazione scientifica e di consulenza” e le “attività di valutazione e di referaggio, lezioni e seminari di carattere occasionale, attività di collaborazione scientifica e di consulenza, attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché attività pubblicistiche ed editoriali” possono essere espletate liberamente, per le “funzioni didattiche e di ricerca”, a seguito dell'articolo 6 della Legge n. 240 del 2010, occorre, invece, la previa autorizzazione della Rettrice;
 - considerato che, come è stato efficacemente evidenziato dalla giurisprudenza costante, le funzioni didattiche e di ricerca non sono, di per sé, vietate dalla normativa né sono liberamente espletabili, ma sono assoggettate alla preventiva autorizzazione del Rettore, in quanto presuppongono un impegno più consistente e costante rispetto ad altre attività qualificate dal legislatore come liberalizzate (lezioni e seminari di carattere occasionale, consulenze, divulgazione scientifica);
 - dato atto che, nel caso di espletamento delle attività oggetto di incompatibilità relative in carenza di autorizzazione operano anche per i docenti universitari le conseguenze dell'articolo 53, comma 7, del D.lgs. n. 165/2001, il quale prevede il versamento del compenso all'amministrazione e la relativa responsabilità disciplinare;
 - considerato che, nelle more dell'adozione del predetto Regolamento e nel rispetto dell'articolo 6 della sopra citata Legge n. 240/2010, si rende necessario disporre che le funzioni didattiche svolte dai professori e dai ricercatori sia a tempo pieno sia a tempo definito dell'Università della Valle d'Aosta presso altri Atenei, sia a titolo gratuito sia a titolo retribuito, configurabili come assunzione di titolarità di attività didattiche nell'ambito di corsi presso Università o Istituti di formazione pubblici o privati, italiani o esteri siano preventivamente autorizzate dalla Rettrice, sentito il Direttore del Dipartimento di afferenza, previa verifica dell'assenza di situazioni di conflitto di interesse con l'Ateneo e a condizione, comunque, che l'attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate in funzione del rapporto di impiego attivo con l'Università della Valle d'Aosta;



- considerato, altresì, che, nelle more dell'adozione del predetto Regolamento e nel rispetto dell'articolo 6 della sopra citata Legge n. 240/2010, si rende necessario disporre che anche le funzioni di ricerca dei professori e dei ricercatori sia a tempo pieno sia a tempo definito dell'Università della Valle d'Aosta, sia a titolo gratuito sia a titolo retribuito, siano preventivamente autorizzate dalla Rettrice, sentito il Direttore del Dipartimento di afferenza, previa verifica dell'assenza di situazioni di conflitto di interesse con l'Ateneo e a condizione, comunque, che l'attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate in funzione del rapporto di impiego attivo con l'Università della Valle d'Aosta;
- considerato che, alla luce di quanto sopra esposto, si rende necessario, nelle more dell'adozione dello specifico Regolamento in materia, disporre il regime autorizzatorio preventivo per tutte le funzioni didattiche e di ricerca svolte dai professori e dai ricercatori a tempo pieno e a tempo definito dell'Università della Valle d'Aosta, sia a titolo gratuito sia a titolo retribuito, a far data dall'adozione della presente deliberazione, superando in tal modo la deliberazione del Consiglio dell'Università n. 18, del 2013, e modificando, sul punto, le sopra citate deliberazioni del Consiglio dell'Università n. 52 e 68 del 2014;
- udito quanto riferito in merito dalla Rettrice e dal Direttore generale;
- preso atto che la presente deliberazione non è soggetta a visto di regolarità contabile;

DELIBERA

1. Di disporre, alla luce di quanto esposto nelle premesse della presente deliberazione e nelle more dell'adozione di apposito Regolamento in materia, il regime autorizzatorio preventivo per tutte le funzioni didattiche svolte dai professori e dai ricercatori a tempo pieno e a tempo definito dell'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste, sia a titolo gratuito sia a titolo retribuito, configurabili come assunzione di titolarità di attività didattiche nell'ambito di corsi presso altre Università o Istituti di formazione pubblici o privati, italiani o esteri, a far data dall'adozione della presente deliberazione.
2. Di disporre, alla luce di quanto esposto nelle premesse della presente deliberazione e nelle more dell'adozione di apposito Regolamento in materia, il regime autorizzatorio preventivo per tutte le funzioni di ricerca dei professori e dei ricercatori sia a tempo pieno sia a tempo definito dell'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste, sia a titolo gratuito sia a titolo retribuito, a far data dall'adozione della presente deliberazione.
3. Di dare atto che le funzioni didattiche e di ricerca, di cui ai precedenti punti 1 e 2, siano preventivamente autorizzate dalla Rettrice, sentito il Direttore del Dipartimento di afferenza, in quanto attività extra istituzionali compatibili, previo assolvimento dei compiti istituzionali



affidati in funzione del rapporto di impiego attivo con l'Università della Valle d'Aosta nonché del carico didattico affidato in relazione allo stesso rapporto di impiego.

4. Di dare atto che le funzioni didattiche e di ricerca, di cui ai precedenti punti 1 e 2, siano preventivamente autorizzabili purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l'Università della Valle d'Aosta e, comunque, a condizione che l'attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali affidate al personale docente e ricercatore in funzione del rapporto di impiego attivo con l'Università della Valle d'Aosta.
5. Di delegare la Rettrice a comunicare il contenuto della presente deliberazione a tutto il personale docente di ruolo dell'Ateneo.
6. Di prendere atto che la presente deliberazione non è soggetta a visto di regolarità contabile.
7. Di pubblicare la presente deliberazione all'Albo online di Ateneo per la durata di 15 giorni.
8. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Il Segretario verbalizzante
Dott.ssa Lucia Ravagli Ceroni
(*sottoscritto digitalmente*)

Il Presidente
Dott. Renzo Testolin
(*sottoscritto digitalmente*)